



ACCORDO QUADRO

SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO E TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO AFFERENTI ALL'ASST PAVIA

Art. 1.	OGGETTO	4
Art. 2.	DURATA	4
Art. 3.	PERIODO DI PROVA – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AI SENSI DELL'ART. 1456 C.C. 4	
Art. 4.	FABBISOGNI.....	5
Art. 5.	VALORE	10
Art. 6.	TIPOLOGIE DI TRASPORTO	13
Art. 7.	TIPOLOGIA MEZZI DI TRASPORTO	13
Art. 8.	CENTRALE OPERATIVA NEA 116117	14
Art. 9.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	15
Art. 10.	REQUISITI DEL PERSONALE, MEZZI TECNICI IMPIEGATI E SEDE OPERATIVA.....	19
Art. 11.	PERSONALE INCARICATO DAL VETTORE AGGIUDICATARIO.....	21
Art. 12.	INIZIO DEL SERVIZIO.....	21
Art. 13.	OBBLIGHI CONTRATTUALI	22
Art. 14.	CONTROLLI.....	23
Art. 15.	INADEMPIENZE.....	23
Art. 16.	PENALITÀ.....	24
Art. 17.	SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE	25
Art. 18.	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	26
18.1	STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI	26
Art. 19.	RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA	26
Art. 20.	ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI.....	27
Art. 21.	RECESSO E RISOLUZIONE	27
Art. 22.	DEPOSITO CAUZIONALE	28
Art. 23.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	28
Art. 24.	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	30
Art. 25.	SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI	30
Art. 26.	Art. 17 CLAUSOLA "T&T" - TRASPARENZA E TRACCIABILITA'	31
Art. 27.	REVISIONE PREZZI.....	32
Art. 28.	CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE	33
Art. 29.	SPESE CONTRATTUALI.....	33
Art. 30.	FORO COMPETENTE.....	33
Art. 31.	TERMINI E COMMUNICAZIONI.....	33
Art. 32.	NORME DI RIFERIMENTO	33
Art. 33.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	34
Art. 34.	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	34
Art. 35.	PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI	35

TRA

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito denominata AREU o Agenzia) con sede operativa in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, C.F. e P.IVA 03128170135, in atto rappresentato dal Dr. Alberto Zoli, nato a Forlì il 28/03/1955, in qualità di Direttore Generale *pro-tempore*

E

L'Impresa/Ente/Associazione/Cooperativa (di seguito denominata "**Vettore**") con sede in C.F. - P.I. n. qui rappresentata dal legale rappresentante nato a il

PREMESSO

- che con la DGR X/4702 del 29/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato le "Linee guida per la gestione dei trasporti sanitari semplici di soggetti sottoposti a sedute dialitiche e relativa procedura dei controlli";
- che con la DGR X/5165 del 16/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'"Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra-ospedaliero";
- che DGR n. XII/ 437 del 12.06.2023 ad oggetto "Determinazioni in ordine ai trasporti sanitari e trasporti sanitari semplici":
 - è stato ritenuto necessario procedere con il graduale passaggio a un coordinamento regionale centralizzato del servizio di Trasporto Sanitario e Trasporto Sanitario Semplice rendendosi, conseguentemente, necessario procedere con l'indizione di procedure di gara a evidenza pubblica basate anche sul principio della concorrenza, finalizzate alla fornitura dei citati servizi, anche in modalità aggregata tra le diverse tipologie di servizio;
 - è stato stabilito di individuare AREU quale Ente del SSL deputato, per garantire i LEA, all'espletamento delle procedure di gara a evidenza pubblica per la fornitura del servizio in ambito sia di Trasporto Sanitario Semplice dedicato ai soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico sia del Trasporto Sanitario, servizi affidati anche in forma integrata tra loro;
- che AREU, con Delibera n. ... del ... ha aggiudicato a
- che il Vettore deve produrre all'Agenzia prima della stipula del Contratto la documentazione che attesti la presenza dei requisiti richiesti per la sede operativa, il personale e i mezzi utilizzati previsti dalla specifica disciplina regionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. OGGETTO

AREU in qualità di Ente del sistema sanitario, sulla base degli indirizzi regionali è incaricata di assicurare i LEA in materia di Trasporto Sanitario e Trasporto Sanitario Semplice nel contesto della Regione Lombardia e di coordinare le attività di trasporto sanitario.

La presente procedura ha come oggetto l'affidamento dei servizi integrati di Trasporto Sanitario (TS) e Sanitario Semplice (TSS) di pazienti disposti da Strutture Sanitarie di ricovero e cura e di trasporto di pazienti dialitici (dal domicilio al Centro Dialisi di riferimento e viceversa), afferenti all'ASST Pavia, come indicato nell'Allegato 1 "Fabbisogno complessivo ASST Pavia", mediante l'aggiudicazione di un Accordo Quadro e la sottoscrizione dei relativi contratti attuativi, ai sensi del successivo art. 4.

I trasporti di cui al presente capitolato sono classificati come trasporti sanitari ai sensi della DGR 5165/2016 s.m.i. e devono essere assicurati nel rispetto di quanto ivi disposto e di quanto previsto dalla DGR X/4702 del 29.12.2015 e s.m.i. per i trasporti dei pazienti nefropatici.

Art. 2. DURATA

Il servizio avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio concordata con AREU.

La sottoscrizione del contratto dovrà intervenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ex art. 90 D.Lgs. 36/2023, salvo diversa indicazione da parte di AREU.

È fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento anche prima della scadenza da comunicarsi tra le parti con lettera A/R con un preavviso di almeno 60 giorni.

AREU si riserva la facoltà di prorogare fino ad ulteriori 24 mesi il servizio alle medesime condizioni affidate al vettore aggiudicatario dell'appalto iniziale.

Art. 3. PERIODO DI PROVA – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AI SENSI DELL'ART. 1456 C.C.

In considerazione dell'assoluta rilevanza del servizio in oggetto rispetto alla regolare erogazione delle prestazioni istituzionalmente poste a carico delle Aziende Sanitarie coinvolte e delle implicazioni di carattere sanitario, il contratto deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva in subordine all'esito negativo di un periodo di prova di 6 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio della fase erogativa del servizio.

Decorsi i primi 3 mesi dall'avvio del servizio, sarà effettuata una valutazione intermedia: qualora emergessero delle criticità, si procederà in contraddittorio mediante comunicazione scritta entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di prova intermedio e concedendo un ulteriore periodo di 15 giorni per eventuali controdeduzioni, così da disporre di ogni più utile elemento onde migliorare eventuali problematiche riscontrate dalle parti. L'intero periodo di prova è incluso nella durata contrattuale sopra disciplinata.

Entro il termine di 20 giorni solari successivi alla data di scadenza del periodo di prova (6 mesi), il Direttore dell'Esecuzione (DEC) redigerà una relazione in merito all'idoneità complessiva del servizio.

Nel caso in cui l'esito del periodo di prova dovesse risultare negativo:

- 1) il DEC avvierà il contraddittorio con l'operatore economico dandone comunicazione scritta entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di prova e concedendo un termine di giorni 15 per eventuali controdeduzioni dell'affidatario;
- 2) il DEC, ove ad esito del contraddittorio ritenesse confermata l'inadeguatezza del servizio, predisporrà apposita relazione per il RUP dalla quale si evincano gli elementi comprovanti la inadeguatezza del servizio erogato;
- 3) il RUP comunicherà all'operatore contraente, entro il termine massimo di 60 giorni solari successivi alla data di scadenza del periodo di prova, l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- 4) il RUP affiderà il servizio ad altro operatore, utilizzando, ove possibile, le graduatorie della procedura.

L'operatore economico uscente è tenuto alla restituzione delle eventuali dotazioni fornite dall'Ente o da AREU ai fini dell'esecuzione del contratto. All'operatore uscente non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma sarà corrisposto quanto dovuto a titolo di canone o a titolo di prezzo delle attività "a chiamata" effettivamente erogate fino alla data indicata per la definitiva cessazione del servizio, salve le trattenute e/o l'escussione della garanzia per risarcire le spese sostenute e i danni eventualmente subiti dall'Ente contraente in conseguenza della risoluzione. L'operatore "uscente" dovrà in ogni modo garantire l'erogazione del servizio sino al subentro del nuovo gestore.

Art. 4. FABBISOGNI

Per garantire il fabbisogno di trasporti afferenti all'ASST Pavia la presente procedura darà vita a distinti Contratti Attuativi in esecuzione dell'Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs. 36/2023), intercorrenti con tutti gli operatori economici risultati aggiudicatari dei singoli servizi di seguito indicati:

A	AMBULANZE TS e TSS											
	Servizi di trasporto sanitario TS e servizi di trasporto sanitario semplice TSS di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico con ambulanze.											
Servizi	Sede	Q.tà	dalle	alle	gg./sett.	h/gg.	TOT h/anno	Reperibilità (a consumo)		gg./sett.	h/gg.	TOT h/anno
1	Mezzo 1 (Vigevano)	1	6:00	20:00	7/7	14	5110	20:00	6:00	7/7	10	3650
2	Mezzo 2 (Voghera)	1	6:00	20:00	7/7	14	5110	20:00	6:00	7/7	10	3650
3	Mezzo 3 (Mede)	1	6:00	20:00	6/7	14	4256					

4	Mezzo 4 (Stradella)	1	6:00	20:00	6/7	14	4256				
5	Mezzo 5 (Pavia)	1	6:00	14:00	6/7	8	2432				
B	TRASPORTI SANITARI SEMPLICI E TRASPORTI SANITARI Servizi di trasporto sanitario semplice TSS di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico e servizi di trasporto sanitario TS										
Servizi	Centro dialisi	Servizi									Q.tà pazienti
6	IRCS POLICLINICO S.MATTEO	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso l'IRCCS Policlinico S. Matteo - Area sud-ovest Pavia									19
7		Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso l'IRCCS Policlinico S. Matteo - Area nord-est Pavia									22
8	ICS MAUGERI PAVIA	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso l'ICS Maugeri Pavia - Area sud-ovest Pavia									38
9		Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso l'ICS Maugeri Pavia - Area nord-est Pavia									33
10	UOC NEFROLOGIA E DIALISI VIGEVANO ASST PAVIA	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso: - Ospedale Civile di Vigevano - Ospedale S. Andrea Vercelli - Ospedale Maggiore Novara									17
	----- OSPEDALE S. ANDREA VERCELLI	N.1 Ambulanza 18 h/settimana presso Ospedale Civile di Vigevano									912 h/anno
	----- OSPEDALE MAGGIORE NOVARA										
11	UOC NEFROLOGIA E DIALISI VOGHERA ASST PAVIA	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso l'Ospedale Civile di Voghera									26
		N.1 Ambulanza 18 h/settimana presso Ospedale Civile di Voghera									912 h/anno
12	CAL VARZI ASST PAVIA	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso il CAL di Varzi									7

13	CAL STRADELLA ASST PAVIA	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso: - CAL di Stradella - Ospedale Castel San Giovanni	22
	----- OSPEDALE CASTEL S.GIOVANNI	N.1 Ambulanza 18 h/settimana presso Ospedale di Stradella	912 h/anno
14	CAL MEDE ASST PAVIA	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso il CAL Mede	16
		N.1 Ambulanza 18 h/settimana presso Ospedale di Mede	912 h/anno
15	CAL CASORATE PRIMO ASST PAVIA	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso il CAL di Casorate Primo	4

Art. 4.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

A) Servizi del gruppo A - Per i primi n. 5 servizi (Servizi di trasporto sanitario TS e servizi di trasporto sanitario semplice TSS di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico con ambulanze) i vettori aggiudicatari dovranno fornire un'ambulanza con relativo equipaggio per le specifiche fasce orarie indicate, come segue:

- 1) Postazione Vigevano:** 1 mezzo tipo Ambulanza (autista + accompagnatore)
 - IN FORMA CONTINUATIVA tutti i giorni dalle ore 06,00 alle ore 20,00. Il mezzo dovrà stazionare presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vigevano.
 - IN REPERIBILITA' tutti i giorni dalle ore 20,00 alle ore 06,00 (del giorno successivo) dei giorni feriali e festivi. Il mezzo dovrà essere operativo presso la struttura entro 30 min dalla chiamata.
- 2) Postazione Voghera:** 1 mezzo tipo Ambulanza (autista + accompagnatore)
 - IN FORMA CONTINUATIVA tutti i giorni dalle ore 06,00 alle ore 20,00. Il mezzo dovrà stazionare presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Voghera.
 - IN REPERIBILITA' tutti i giorni dalle ore 20,00 alle ore 06,00 (del giorno successivo). Il mezzo dovrà essere operativo presso la struttura entro 30 min dalla chiamata.
- 3) Postazione Mede:** 1 mezzi tipo Ambulanza (autista + accompagnatore)
 - IN FORMA CONTINUATIVA dal lunedì al sabato dalle ore 06,00 alle ore 20,00. Un mezzo dovrà stazionare presso il Presidio Ospedaliero di Mede.
- 4) Postazione Stradella:** 1 mezzi tipo Ambulanza (autista + accompagnatore)
 - IN FORMA CONTINUATIVA dal lunedì al sabato dalle ore 06,00 alle ore 20,00 giorni feriali. Il mezzo dovrà stazionare presso il Presidio Ospedaliero di Stradella.

5) Postazione Pavia: 1 mezzo tipo Ambulanza (autista + accompagnatore)

- IN FORMA CONTINUATIVA dal lunedì al sabato dalle ore 06,00 alle ore 14,00 giorni feriali. Il mezzo dovrà stazionare presso il Presidio Ospedaliero di Pavia.

Definizioni:

Postazioni in forma continuativa, i soggetti aggiudicatari del servizio dovranno garantire i mezzi e il personale necessario per i trasporti richiesti nelle quantità e per il tempo indicati nelle descrizioni sintetiche sopra riportate. Per la tipologia di attività richiesta di norma l'ambulanza e gli operatori addetti stazioneranno presso l'Azienda Ospedaliera in locali/spazi messi a disposizione anche a titolo non esclusivo.

Postazioni in forma di reperibilità, i soggetti aggiudicatari del servizio dovranno garantire i mezzi e il personale necessario per i trasporti richiesti nelle quantità e per il tempo indicati nelle descrizioni sintetiche sopra riportate. Il mezzo dovrà essere operativo presso la struttura ospedaliera entro 30 min dalla chiamata.

I mezzi dovranno essere sempre disponibili (**Postazioni in forma continuativa**) e attivabili (**Postazioni in forma di reperibilità**) dalla Centrale NEA. Qualsiasi imprevisto che comporti l'interruzione del servizio del mezzo dovrà essere prontamente comunicato alla Centrale NEA 116117.

Dato che i mezzi di cui sopra verranno impiegati anche per il servizio di Trasporto Sanitario Semplice (TSS), nel caso in cui le festività del 25 dicembre e del primo dell'anno dovessero cadere in un giorno infrasettimanale, l'attività di tali mezzi potrà essere spostata al giorno festivo precedente o successivo a tale giornata.

B) Servizi del gruppo B - Per i servizi dal n. 6 al n. 15 (Servizi di trasporto sanitario semplice TSS di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico e servizi di trasporto sanitario TS) i vettori aggiudicatari dovranno provvedere al trasporto di tutti i pazienti nefropatici che dializzano presso uno dei centri dialisi indicati e, per i servizi n. 10, 11, 13 e 14, dovranno anche fornire un'ambulanza, senza equipaggio, in stazionamento presso tali centri, che sarà utilizzata, su indicazione della Centrale NEA, dallo stesso personale del vettore che fa il servizio di trasporto dializzati con auto o furgone, per effettuare altri TSS o TS richiesti dalla Centrale. Tali ambulanze saranno allocate in aree appositamente designate all'interno del presidio ospedaliero, con un orario di stazionamento inizialmente previsto dalle 8:00 alle 13:00, dal lunedì al sabato (per 6 giorni su 7). Quindi, secondo il coordinamento e le indicazioni della Centrale NEA, il personale in servizio con auto o furgone per il trasporto di pazienti dializzati, dovrà passare dal mezzo che sta utilizzando, all'ambulanza in stazionamento per effettuare altri TSS o TS. Dopodiché riporterà l'ambulanza nell'area di stazionamento e riprenderà il servizio di trasporto di pazienti nefropatici con auto o furgone.

Si precisa che l'area di stazionamento assegnata potrà essere liberamente utilizzata anche oltre le ore previste, 24 ore al giorno, a discrezione del vettore e senza oneri.

Per il servizio in ambulanza, al vettore sarà riconosciuto un canone fisso mensile equivalente a 18 ore settimanali (indicativamente 3 ore al giorno), con eventuale conguaglio per le ore eccedenti, calcolato ogni 4 mesi sul monte ore complessivo. Resta in capo al vettore, la responsabilità di mantenere il mezzo e provvedere al ripristino del materiale, conformemente alle normative vigenti e ai protocolli in uso.

Descrizione servizi:

- 6) Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso l'IRCCS Policlinico S. Matteo - Area sud-ovest Pavia.
- 7) Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso l'IRCCS Policlinico S. Matteo - Area nord-est Pavia.
- 8) Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso l'ICS Maugeri Pavia - Area sud-ovest Pavia.
- 9) Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso l'ICS Maugeri Pavia - Area nord-est Pavia.
- 10) Servizio di trasporto sanitario e sanitario semplice, come segue:
 - a) Trasporto Sanitario Semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso:
 - Ospedale Civile di Vigevano
 - Ospedale S. Andrea Vercelli
 - Ospedale Maggiore Novara
 - Trasporto Sanitario con Ambulanza (18 ore/settimana) presso l'Ospedale Civile di Vigevano.
- 11) **Servizio di trasporto sanitario e sanitario semplice come segue:**
 - a) Trasporto Sanitario Semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso l'Ospedale Civile di Voghera.
 - b) Trasporto Sanitario con Ambulanza (18 ore/settimana) presso l'Ospedale Civile di Voghera.
- 12) **Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso il CAL di Varzi.**
- 13) **Servizio di trasporto sanitario e sanitario semplice come segue:**

- a) Trasporto Sanitario Semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso:
 - CAL di Stradella
 - Ospedale Castel San Giovanni
- b) Trasporto Sanitario con Ambulanza (18 ore/settimana) presso l'Ospedale di Stradella.

14) Servizio di trasporto sanitario e sanitario semplice come segue:

- a) Trasporto Sanitario Semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso il CAL Mede.
- b) Trasporto Sanitario con Ambulanza (18 ore/settimana) presso l'Ospedale di Mede.

15) Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso il CAL di Casorate Primo.

Art. 5. VALORE

Il valore complessivo a base di gara per 24 mesi è pari ad **€ 6.415.008,34** IVA esente.

La presente procedura darà vita a distinti Contratti Attuativi in esecuzione dell'Accordo Quadro (art. 59 del D.lgs. 36/2023), intercorrenti con tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta valida per i singoli servizi di seguito indicati, alle condizioni economiche stabilite al termine della procedura, senza alcun ulteriore confronto competitivo, applicando a ciascun aggiudicatario il prezzo offerto in gara.

Per garantire il fabbisogno di trasporti afferenti all'ASST Pavia è necessario attivare i servizi di trasporto TS e TSS come segue:

A	AMBULANZE TS e TSS										
	Servizi di trasporto sanitario TS e servizi di trasporto sanitario semplice TSS di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico con ambulanze (€/ora)										
	Servizi	Sede	Servizio diurno a canone				Servizio notturno a chiamata			€/24MESI Canone	€/24MESI a consumo
Q.tà			dalle	alle	gg./sett.	dalle	alle	gg./sett.			
1	Mezzo 1 (Vigevano)	1	6:00	20:00	7/7	20:00	6:00	7/7	€ 576.633,04	€ 411.880,74	€ 988.513,78
2	Mezzo 2 (Voghera)	1	6:00	20:00	7/7	20:00	6:00	7/7	€ 576.633,04	€ 411.880,74	€ 988.513,78
3	Mezzo 3 (Mede)	1	6:00	20:00	6/7				€ 480.264,23		€ 480.264,23
4	Mezzo 4 (Stradella)	1	6:00	20:00	6/7				€ 480.264,23		€ 480.264,23

5	Mezzo 5 (Pavia)	1	6:00	14:00	6/7				€ 274.436,70		€ 274.436,70
---	-----------------	---	------	-------	-----	--	--	--	--------------	--	--------------

TRASPORTI SANITARI SEMPLICI E TRASPORTI SANITARI				
B Servizi di trasporto sanitario semplice TSS di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico e servizi di trasporto sanitario TS (€/paziente + €/ora)				
Servizi	Centro dialisi	Servizi	Q.tà pazienti	TOTALE 24 MESI
6	IRCCS S.MATTEO	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso l'IRCCS Policlinico S. Matteo - Area sud-ovest Pavia (€/paziente)	19	€ 246.296,52
7	IRCCS S.MATTEO	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso l'IRCCS Policlinico S. Matteo - Area nord-est Pavia (€/paziente)	22	€ 308.559,40
8	ICS MAUGERI PAVIA	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso l'ICS Maugeri Pavia - Area sud-ovest Pavia (€/paziente)	38	€ 523.999,98
9	ICS MAUGERI PAVIA	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso l'ICS Maugeri Pavia - Area nord-est Pavia (€/paziente)	33	€ 438.595,15
10	VIGEVANO	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico(€/paziente) presso: - Ospedale Civile di Vigevano - Ospedale S. Andrea Vercelli - Ospedale Maggiore Novara	17	€ 212.685,59
	VERCELLI			
	NOVARA			
		N.1 Ambulanza 18 h/settimana (€/ora) presso l'Ospedale Civile di Vigevano	912 h/anno	€ 102.913,76
			Totale	€ 315.599,35
11	VOGHERA	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso l'Ospedale Civile di Voghera (€/paziente)	26	€ 383.495,26
		N.1 Ambulanza 18 h/settimana (€/ora) presso l'Ospedale Civile di Voghera	912 h/anno	€ 102.913,76
		Totale		
12	CAL VARZI	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso il CAL di Varzi (€/paziente)	7	€ 74.935,85

13	CAL STRADELLA	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico (€/paziente) presso: - CAL di Stradella - Ospedale Castel San Giovanni	22	€ 260.071,49
	- OSPEDALE C. S.G.	N.1 Ambulanza 18 h/settimana (€/ora) presso l'Ospedale di Stradella	912 h/anno	€ 102.913,76
	Totale			€ 362.985,26
14	CAL MEDE	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso il CAL Mede (€/paziente)	16	€ 277.152,46
		N.1 Ambulanza 18 h/settimana (€/ora) presso l'Ospedale di Mede	912 h/anno	€ 102.913,76
		Totale		
15	CAL CASORATE PRIMO	Servizio di trasporto sanitario semplice di tutti i soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico presso il CAL di Casorate Primo (€/paziente)	4	€ 65.568,87

Gruppo A - Servizi di trasporto sanitario TS e servizi di trasporto sanitario semplice TSS di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico con ambulanza.

Per i servizi del gruppo A sarà utilizzato un sistema di retribuzione oraria, che include una percorrenza quotidiana di 60 km, come segue:

- Servizio diurno a canone: 56,42 €/ora meno sconto di gara.
- Servizio diurno a chiamata con ulteriori ambulanze: 56,42 €/ora meno sconto di gara
- Servizio notturno a chiamata: 56,42 €/ora senza sconto di gara.

Ogni 4 mesi è prevista la verifica dei km effettivamente percorsi da ogni ambulanza per il calcolo dell'eventuale rimborso di 1,22 €/km, in caso di percorrenze oltre le stime di seguito indicate:

- Ambulanza dalle 6:00 alle 20:00 - 7/7: km 7.200 ogni 4 mesi;
- Ambulanza dalle 6:00 alle 20:00 - 6/7: km 6.080 ogni 4 mesi;
- Ambulanza dalle 6:00 alle 14:00 - 6/7: km 5.040 ogni 4 mesi.

Gruppo B – Servizi di trasporto sanitario semplice TSS di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico e servizi di trasporto sanitario TS.

Per i servizi del gruppo B sarà utilizzato un sistema di retribuzione misto, calcolato come segue:

- Servizio TSS di tutti i soggetti nefropatici afferenti ad un determinato centro dialisi:
n. Pazienti x €/paziente meno sconto di gara;
- Servizio TSS di tutti i soggetti nefropatici afferenti ad un determinato centro dialisi insieme a Servizi TS con ambulanza:

(n. Pazienti x €/paziente meno sconto di gara) + (3h/gg. x 56,42€/ora meno sconto di gara).

Ogni 4 mesi è prevista, inoltre, la verifica delle ore di servizio effettivamente svolto da ogni ambulanza per il calcolo dell'eventuale rimborso di 56,42€/ora (meno sconto di gara) in caso di attività oltre le 304 h/quadrimestre previste.

In caso di aumento o diminuzione del numero mensile dei pazienti nefropatici trasportati, il calcolo del relativo costo si effettuerà come segue:

- a) Se la variazione, sia in aumento che in diminuzione, interviene entro la metà del mese, sarà corrisposto o decurtato il corrispondente prezzo del mese intero:
- b) se la variazione interviene nella seconda metà del mese, sarà corrisposto o decurtato il corrispondente prezzo di ½ mese.

Art. 6. TIPOLOGIE DI TRASPORTO

Il vettore aggiudicatario si impegna a fornire tutti i servizi di trasporto richiesti dalla Centrale NEA 116117 che rientrano nelle seguenti categorie:

- **Trasporto sanitario semplice:** trasporto di persone con impiego di ambulanza, autovettura e di furgone finestrato.
Rientra altresì in tale tipologia di servizio il trasporto in ambulanza di persone che, in assenza di prescrizione di accompagnamento sanitario formulata da una Struttura Sanitaria, richiedono un accompagnamento:
 - da domicilio a Strutture Sanitarie e/o Socio Sanitarie e viceversa,
 - tra luoghi non sanitari.
- **Trasporto sanitario:** si intende il trasporto di pazienti in continuità di assistenza da un ospedale ad un altro ospedale per necessità diagnostico-terapeutiche non disponibili nella struttura che propone il trasferimento, come nel caso di trasferimento da una struttura spoke ad un hub della rete sanitaria.

Art. 7. TIPOLOGIA MEZZI DI TRASPORTO

A) Trasporto mediante ambulanza: Tale trasporto deve essere effettuato e gestito da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e tecnico organizzativi definiti dalla specifica disciplina regionale, al cui contenuto integralmente si rimanda, in tema di: personale, mezzi e sedi.

Personale minimo necessario per il trasporto in ambulanza: due unità (uno con funzioni di guida ed uno di accompagnatore). Di norma in ambulanza è previsto il trasporto di singolo utente per ogni viaggio, salvo casi in cui due pazienti, possano essere trasportati contemporaneamente; in nessun caso l'ambulanza può trasportare oltre due utenti.

B) Trasporto mediante Autovettura/Furgone finestrato senza accompagnatore: la possibilità di usufruire della presente tipologia deve essere individuata dal Centro Dialisi di

riferimento che, con apposita certificazione, dichiara la compatibilità delle condizioni cliniche dell'assistito.

Trattasi di Trasporto Sanitario Semplice per pazienti che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento presso le strutture sanitarie. Tale trasporto deve essere effettuato e gestito da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e tecnico organizzativi definiti dalla specifica disciplina regionale, al cui contenuto integralmente si rimanda, in tema di: personale, mezzi e sedi. Personale necessario per il trasporto con furgone finestrato e con autovetture senza accompagnatore: minimo una unità (autista).

C) Trasporto mediante Autovettura/Furgone finestrato con accompagnatore: la possibilità di usufruire della presente tipologia deve essere individuata dal Centro Dialisi di riferimento che, con apposita certificazione, dichiara la compatibilità delle condizioni cliniche dell'assistito.

Trattasi di Trasporto Sanitario Semplice per pazienti che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento presso le strutture sanitarie. Tale trasporto deve essere effettuato e gestito da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e tecnico organizzativi definiti dalla specifica disciplina regionale, al cui contenuto integralmente si rimanda, in tema di: personale, mezzi e sedi. Tale tipologia di trasporto può prevedere anche la presenza di una pedana da utilizzare per il trasferimento di carrozzine.

Personale necessario per il trasporto con furgone finestrato e con autovetture con accompagnatore: minimo una unità (autista) coadiuvata da un accompagnatore.

I mezzi devono essere equipaggiati come indicato dalla DGR X/5165/2016 e da quanto riportato dall'Allegato 11 "Dotazione dei mezzi utilizzabili".

Su autovetture e furgoni finestrati è consentito il trasporto di più utenti purché nel rispetto di quanto indicato nella carta di circolazione dell'autoveicolo, al comfort e dalla normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

Il numero massimo di pazienti trasportabili può subire variazioni a seguito di emergenze sanitarie (ad es. emergenza Covid-19).

Art. 8. CENTRALE OPERATIVA NEA 116117

Il Numero Europeo Armonizzato 116117 è destinato al Servizio Sanitario per prestazioni non urgenti a valenza sociale e trova riferimento normativo nella decisione della Commissione Europea del 30 novembre 2009 "Modifica della decisione 2007/116/CE". Legge Regionale n. 23/2015, affida ad AREU anche il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici, servizio integrato nell'operatività del NEA 116117.

La Centrale NEA 116117, per la gestione dei TS e TSS, funge da "Operation Center" tra la Struttura Sanitaria, il vettore e il cittadino assicurando il coordinamento e il controllo del servizio. Gli operatori NEA 116117, dotati dell'applicativo informatico, effettueranno attività di programmazione, gestione e monitoraggio delle tratte.

Art. 9. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La Centrale NEA 116117 fungerà da Centrale Operativa di Coordinamento e gestione dei Trasporti Sanitari e Sanitari Semplici. La flotta verrà gestita secondo il principio di integrazione tra le tipologie di trasporto richieste dalle Strutture Ospedaliere in un'ottica di ottimizzazione delle tratte e utilizzo delle risorse disponibili.


Le ambulanze verranno impiegate per il TS e per il TSS sia durante le fasce orarie in cui prestano il servizio in forma Continuativa, sia durante le fasce orarie in cui prestano il servizio in forma di Reperibilità.

I TSS di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico per i quali viene richiesto un mezzo differente dall'ambulanza (auto, pulmino e pulmino con pedana), verranno affidati all'aggiudicatario (servizio 6-15) che avrà il compito di mettere a disposizione tutta la flotta necessaria per l'erogazione del servizio.

Al verificarsi di situazioni di emergenza/urgenza sanitaria, i soggetti che svolgono il trasporto sanitario semplice sono tenuti a contattare immediatamente il servizio per le emergenze e urgenze.

Art. 9.2 Gestione del servizio

Nel grafico che segue è sintetizzata la procedura operativa per l'erogazione del servizio:



L'operazione di conferma della prenotazione potrà essere eseguita solamente da un operatore della Centrale NEA 116117 in seguito alla verifica della validità e completezza dei dati e la disponibilità del mezzo richiesto. In nessun caso i vettori dovranno prendere accordi con il personale delle strutture sanitarie in merito alla gestione del trasporto.

Ad ogni modifica della programmazione degli appuntamenti e/o delle tratte (nuova presa in carico, cambio appuntamento ecc.), l'informazione potrà essere veicolata a tutti gli attori che interagiscono nel processo (Richiedente, Centrale NEA 116117, Vettore).

Gli autisti saranno dotati di un'APP mobile fornita da AREU tramite la quale dovranno visualizzare i dettagli dei trasporti assegnati, notificare le informazioni logistiche e confermare la corretta esecuzione del trasporto. Qualora dovessero insorgere eventuali "blocchi" dell'applicativo informatico, il vettore dovrà attuare la procedura di gestione non informatizzata secondo specifica procedura.

Ai vettori aggiudicatari, verrà fornita una procedura operativa che riparta i dettagli del processo operativo e informatico a cui dovranno attenersi nell'erogazione dei servizi.

Art. 9.2 Trasporti Sanitari Semplici di pazienti nefropatici

I TSS dei soggetti sottoposti a trattamento dialitico saranno affidati al vettore che dovrà mettere a disposizione di AREU tutti gli automezzi necessari a soddisfare il programma dialisi giornaliero dell'area e dei pazienti assegnati rispettando quanto indicato dal presente documento e dalla normativa vigente in materia.

Il vettore aggiudicatario dovrà programmare le tratte tramite l'applicativo informatico almeno 24 ore prima dell'erogazione del servizio secondo la specifica procedura operativa.

I pazienti dovranno essere trasportati presso i Centri Dialisi mediamente per 2/3 volte alla settimana. Per la naturale flessibilità del servizio si potranno verificare modifiche al programma o annullamento di trasporto che il Centro di Dialisi provvederà a segnalare tempestivamente alla Centrale Trasporti NEA 116117, che notificherà la modifica al vettore aggiudicatario che dovrà successivamente adempiere alla richiesta.

Il servizio dovrà essere espletato in tempo utile a garantire il trattamento dialitico e nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e di fine terapia.

Il servizio dovrà essere erogato tutti i giorni 7/7, tutto l'anno, secondo le indicazioni e modalità fornite dalla Centrale NEA 116117.

Il trattamento dialitico è previsto anche nei giorni festivi infrasettimanali, ad eccezione del 25 dicembre e del primo dell'anno. Tali trattamenti sono anticipati/posticipati alla domenica precedente/successiva le festività in oggetto.

Il servizio comprende, senza alcun onere aggiuntivo, il trasporto di ogni genere di paziente, anche in condizioni particolari quali, ad esempio, i pazienti infetti, tetraplegici, bariatrici, con limitazioni delle possibilità di movimento, ecc.

I Centri Dialisi non saranno accessibili agli utenti al di fuori degli orari indicati e pertanto i pazienti NON dovranno giungere prima o dopo gli orari indicati e concordati con la presa in carico del Trasporto.

Gli orari di prelievo dei pazienti dai vari centri dialisi saranno comunicati dal centro dialisi alla Centrale NEA 116117 e potranno subire variazioni in relazione a problemi clinici o tecnici: in caso di necessità il vettore aggiudicatario si impegna ad attendere i pazienti da accompagnare ai domicili oltre il consueto orario.

Il vettore è obbligato a gestire i viaggi entro i seguenti limiti di tempo:

- all'andata può prelevare il paziente al domicilio al massimo 1 ora e mezzo prima dell'orario della dialisi;
- arrivo presso il Centro Dialisi massimo 15 min prima dell'orario concordato;
- partenza dal Centro Dialisi massimo 15 min dopo l'orario concordato;
- al ritorno deve riportare i pazienti al proprio domicilio entro 1 ora e mezzo dalla partenza dal centro dialisi.

AREU nel corso del contratto procederà a monitorare il rispetto dei limiti temporali indicati. AREU si riserva la facoltà di aumentare, ridurre o eliminare il servizio in qualsiasi momento, sulla base delle reali necessità degli utenti, con preavviso di almeno 24 ore, senza che il vettore aggiudicatario possa avanzare ulteriori pretese o eccezioni di natura economica, oltre a quelle disciplinate dal capitolato.

Il vettore aggiudicatario deve:

- essere disponibile a cambiamenti di programma;
- concordare con la Centrale Trasporti NEA 116117 i tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto al fine di evitare lunghe soste dei pazienti nel dopo dialisi, e garantire che l'utente che ha concluso il trattamento dialitico rientri alla propria residenza non oltre un tempo congruo con la condizione qualora definito dal Centro Dialisi;

- programmare le tratte tramite l'applicativo informatico almeno 24 ore prima dell'erogazione del servizio.
- nel caso di eventuali inconvenienti del post dialisi, l'affidatario deve contattare il servizio di urgenza emergenza;
- dare assistenza sino al numero civico di residenza dell'utente e accompagnare l'assistito dal mezzo di trasporto all'interno del Centro Dialitico e viceversa;
- su richiesta della Centrale Trasporti NEA 116117, i pazienti dovranno essere prelevati all'interno delle proprie abitazioni e ivi riportate.

Non sono consentiti ritardi o interruzioni del servizio dovendo in ogni caso l'affidatario provvedere al servizio anche in circostanze particolari (ad es. condizioni atmosferiche, lavori stradali, etc.). Il servizio dovrà essere erogato esclusivamente in favore di quei pazienti indicati da AREU. I rapporti con pazienti trasportati dovranno essere improntati alla massima cortesia ed ai principi di solidarietà umana.

AREU si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al servizio in caso di emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della Regione Lombardia relative al trasporto in oggetto o di nuove sopravvenute necessità operative.

Art. 9.3 Requisiti per l'erogazione dei servizi

Per l'espletamento del servizio, il Vettore dovrà garantire che il personale e i mezzi impiegati siano in possesso dei requisiti definiti dalla specifica disciplina regionale e rispettare gli obblighi contrattuali stipulati con AREU. Il servizio dovrà essere erogato esclusivamente in favore di quei pazienti indicati dalla Centrale trasporti NEA 116117.

Il vettore dovrà mettere a disposizione di AREU tutti gli automezzi definiti dal presente contratto rispettando gli orari della programmazione. Qualsiasi tipo di problematica che possa ritardare di oltre 15' la programmazione notificata dalla Centrale NEA, dovrà essere notificata nelle modalità definite dallo specifico protocollo operativo.

Gli orari di prelievo dei pazienti dalle Strutture Sanitarie potranno subire variazioni in relazione a problemi clinici o tecnici: in caso di necessità il vettore dovrà attendere i pazienti da accompagnare ai domicili oltre il consueto orario.

Il personale addetto ai trasporti dovrà indossare apposito cartellino di riconoscimento e garantire professionalità, serietà e cortesia, oltre ad avere una buona conoscenza dei luoghi di ritiro e di arrivo e non dovrà interferire nell'organizzazione. I conducenti dovranno comportarsi con prudenza rispettando tutte le norme del codice della strada, nonché la salvaguardia e l'incolumità degli utenti trasportati. Inoltre, l'autista e l'eventuale accompagnatore dovranno utilizzare e far indossare a tutti i trasportati i DPI previsti dalla norma in vigore.

Il personale incaricato del servizio dovrà avere la massima cura del trasportato essendo persone che, a seguito del trattamento cui sono sottoposte, devono essere

adeguatamente seguite. Si dovrà assicurare, pertanto, del loro stato di salute, durante tutto il trasporto. Nel caso di eventuali inconvenienti (veicolo coinvolto in incidente stradale, malore del soggetto dializzato ecc.), dovrà contattare urgentemente servizio di emergenza urgenza.

Il vettore sarà dotato dell'applicativo informatico fornito da AREU per le proprie funzioni amministrative e monitoraggio della corretta rendicontazione tramite app mobile, da parte degli autisti, dei dati richiesti dalla Centrale NEA.

Durante l'espletamento del servizio di trasporto sanitario semplice è fatto divieto di:

- trasportare contestualmente materiale biologico (sangue, plasma, ecc.) se non indicato dalla Centrale NEA 116117;
- utilizzare i dispositivi acustici e visivi supplementari di segnalazione se non indicati dalla Centrale NEA 116117.

È fatto altresì divieto, a tutto il personale, prima e durante il trasporto di:

- fumare;
- assumere bevande alcoliche e/o farmaci o altre sostanze che possano alterare lo stato psicofisico.

Art. 10. REQUISITI DEL PERSONALE, MEZZI TECNICI IMPIEGATI E SEDE OPERATIVA

Art. 10.1 Personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti definiti dalla specifica disciplina regionale (D.G.R. X/5165 del 16.05.2016 e s.m.i.).

Il nominativo e la qualifica del personale impiegato dal vettore aggiudicatario per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali devono essere comunicati ad AREU entro 15 giorni dall'avvio dell'esecuzione contrattuale, specificando titoli, qualifiche e mansioni. Il personale impiegato, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, dovrà essere registrato all'interno del "Database Soccorritori" di AREU (accessibile tramite il seguente link <https://srvscc.areu.lombardia.it/soccorritori/index.php>) che dovrà anche essere costantemente aggiornato.

Il fornitore, al fine di evitare situazioni di disservizio, si impegna ad assicurare la continuità del personale che presta il servizio. In caso di sostituzione prevedibile, la comunicazione dei nominativi dovrà avvenire con 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione, garantendo il passaggio di consegna tra il personale uscente e il nuovo incaricato.

AREU si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo:

- a. non consenta il buon svolgimento delle attività;
- b. non sia ritenuto in possesso dei requisiti tecnici o morali necessari per l'espletamento del servizio;
- c. sia motivo di ripetute lamentele da parte degli Enti, dei Centro Dialisi o degli utenti trasportati.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità del vettore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte di AREU non esonera la responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

Il fornitore aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

E' obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

Il personale dovrà essere dotato di targhette identificative e dovrà assicurare la propria collaborazione anche per le operazioni di salita e discesa degli utenti dall'automezzo.

Il vettore dovrà indicare, nello svolgimento del servizio, il nominativo di un suo rappresentante o incaricato e di un suo numero telefonico e deve avere facoltà e mezzi per superare qualsiasi urgenza, improvvisa ed impreveduta evenienza, che riguardi l'adempimento puntuale e tempestivo del servizio e dovrà essere in ogni momento reperibile da AREU.

L'esecuzione del servizio non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dal vettore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale di AREU.

Art. 10.2 Mezzi impiegati

L'operatore economico si impegna a garantire che i mezzi forniti siano in possesso dei requisiti definiti dalla specifica disciplina regionale, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio tecnico normativo.

Per la tipologia del servizio descritto nel presente documento è consentito l'impiego delle seguenti tipologie di autoveicoli:

- Autovetture;
- Furgone finestrato per trasporto persone con pedana;
- Autoambulanze.

Non possono essere utilizzati autoveicoli intestati a soggetti diversi dal soggetto che ha presentato la SCIA, salvo quelli in comodato d'uso o affidati esclusivamente al soggetto tramite leasing, in regola con quanto disposto dal Codice della Strada in materia di annotazione sulla carta di circolazione dei dati inerenti all'effettivo utilizzatore dell'autoveicolo.

I mezzi utilizzati per l'esecuzione dei servizi in oggetto devono esporre obbligatoriamente la seguente segnaletica:

1. logo "AREU" (su tutti i tipi di mezzo);
2. "Trasporto sanitario semplice" (solo su auto e furgoni).

Si precisa che il logo "AREU" dev'essere rimosso quando i veicoli effettuano servizi al di fuori dei contratti aggiudicati con la presente procedura.

Art. 10.2 Dotazioni tecniche

Il vettore deve essere dotato di un computer con connessione a Internet, al fine di poter installare il software fornito da AREU per la ricezione dei programmi di viaggio e delle richieste di viaggi aggiuntivi, anche in situazioni di emergenza o urgenza.

Ogni veicolo dev'essere dotato di un dispositivo mobile (smartphone, tablet, ...) il cui numero dovrà essere depositato presso la Centrale Trasporti NEA 116117, con connessione dati e sistema GPS, sul quale installare l'APP Mobile fornita da AREU per il coordinamento in tempo reale dei trasporti. Il dispositivo mobile deve supportare il sistema operativo Android (versione ≥ 9). Il vettore aggiudicatario è obbligato a conformarsi a tutti gli accordi o informative sindacali necessari per quanto riguarda gli aspetti legati alla geolocalizzazione dei mezzi.

Art. 11. PERSONALE INCARICATO DAL VETTORE AGGIUDICATARIO

Il vettore aggiudicatario, per tutte le fasi relative al servizio, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta e responsabile.

I dati (marca e modello) e la targa dei veicoli impiegati dal vettore aggiudicatario per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali devono essere comunicati ad AREU entro 15 giorni dall'avvio dell'esecuzione contrattuale.

In caso di sostituzione prevedibile, la comunicazione del nuovo mezzo dovrà avvenire con 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione.

Sono a carico del vettore tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle normative vigenti in materia di sicurezza. Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità del vettore, anche nei confronti di terzi.

L'esecuzione del servizio non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dal vettore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale di AREU.

Art. 12. INIZIO DEL SERVIZIO

Il vettore aggiudicatario si impegna, pena la decadenza dell'aggiudicazione, ad essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per lo svolgimento del servizio di trasporto sanitario semplice, ai sensi della DGR 5165/2016 Allegato A1 e s.m.i., **entro 30 giorni** dalla notifica dell'aggiudicazione definitiva e a rendere operativo il servizio entro 30 giorni dalla data che verrà indicata sulla lettera di aggiudicazione, pena revoca ed escussione cauzione.

Il vettore aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto entro 30 giorni dalla data comunicata, o che tenga un comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione richiesta, incorre nella decadenza dall'aggiudicazione. Al vettore dichiarato decaduto faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione ad altro vettore, oltre all'incameramento automatico della cauzione provvisoria.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da AREU per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 13. OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto prescritto, oltre che dal presente capitolato, dalla normativa vigente in materia, nonché in conformità ad eventuali disposizioni che dovessero intervenire nel corso dell'appalto. Si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna:

- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto, per l'esercizio della sua attività;
- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- che il personale addetto al servizio sia adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze di AREU, in possesso dei requisiti minimi previsti per ciascuna tipologia di trasporto, di assoluta fiducia e provata riservatezza e sostituito anche in periodi di ferie, ponti infrasettimanali e malattia;
- che il personale addetto al servizio vesta decentemente e secondo le norme di cui al D.Lgs. 81/08, nonché sia munito di cartellino di riconoscimento, abbia sempre con sé un documento di identità personale, tenga sempre un contegno corretto, non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio, rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- che il servizio in questione, in quanto trattasi di pubblico servizio, non subisca in nessun caso interruzioni e siano previsti opportuni sistemi per fronteggiare eventuali imprevisti;
- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- a garantire che l'accompagnatore sia personale adeguato come da Allegato A1 della DGR 5165 del 16.05.2016;

L'esecuzione del servizio deve presentare il livello qualitativo previsto dagli atti di gara e/o dal contratto. Il vettore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo richiesto. Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l'applicazione di penali nei confronti del vettore aggiudicatario, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell'ASST e in danno del fornitore.

Art. 14. CONTROLLI

A) Controllo dell'attività

Le attività dei TS e TSS effettuate nell'ambito del presente contratto sono soggette a controllo da parte della AREU anche attraverso le sue articolazioni.

L'AREU, ove riscontrasse, direttamente o su segnalazione, anomalie rispetto alle modalità stabilite dal presente contratto e/o alle disposizioni impartite dalla Centrale NEA 116117, le comunica formalmente all'Assegnatario.

La Presidenza o il legale rappresentante dell'Assegnatario dovrà fornire, entro 10 giorni lavorativi dalla contestazione, idonea documentazione atta a garantire la soluzione dell'inadempimento rilevato e/o produrre dati, informazioni o documenti richiesti, fermo restando l'applicazione delle penali oltre all'eventuale azione per il risarcimento dei danni derivati.

B) Controlli su personale, mezzi e dotazioni

L'AREU può, in relazione al servizio in essere, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite proprio personale, verificare il rispetto di quanto previsto per quanto attiene il personale, i mezzi e le relative dotazioni (in termini di presenza, funzionalità ed affidabilità), i luoghi di stationamento, la tempistica delle attese presso il Centro Dialisi, la documentazione sanitaria relativa al trasporto, stilando un rapporto di ispezione controfirmato dal personale di servizio, presente in loco, al quale viene contestualmente rilasciata copia.

AREU si riserva la facoltà di effettuare i controlli e le verifiche che ritenga opportuni a garanzia del servizio oggetto della convenzione.

L'Assegnatario si impegna:

- a fornire la documentazione necessaria per i controlli di carattere amministrativo ed operativo relativi alla presente convenzione;
- a istruire il personale amministrativo al fine di una puntuale predisposizione delle rendicontazioni e ad assicurare la corretta rilevazione analitica dei dati contabili;
- a garantire la corretta applicazione del rapporto contrattuale, mediante controlli dei preventivi e dei consuntivi, finalizzati, limitatamente alla rendicontazione derivante dall'applicazione del presente accordo, ad attestare la correttezza amministrativa, fiscale di tali documenti provvedendo ad emettere, sotto propria responsabilità, specifica attestazione.

Art. 15. INADEMPIENZE

AREU verificherà periodicamente la regolarità del servizio oggetto del presente appalto alle prescrizioni di cui al capitolato.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze/ritardi che pregiudichino lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, AREU provvederà a contestarle per iscritto all'aggiudicatario affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

All'aggiudicatario verrà concesso un termine non superiore a 10 giorni per le relative controdeduzioni.

In ogni caso, al verificarsi di episodi in osservanza delle norme del presente capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito all'appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito da AREU.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il vettore aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

L'eventuale interruzione parziale o totale del servizio di trasporto da parte del Vettore prima della scadenza del termine di durata del presente contratto, potrà avvenire solo ed esclusivamente per grave ed oggettivo motivo e, comunque, dovrà essere preceduta da un congruo termine di preavviso di almeno giorni 30 (trenta). Il Vettore deve comunque continuare ad assicurare l'erogazione del servizio finché l'Agenzia non avrà assegnato il paziente ad altro Vettore.

Art. 16. PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto in merito alla risoluzione del contratto e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, caso in cui durante i controlli si rilevi un'inadempienza o un inesatto adempimento rispetto agli obblighi contrattuali, il RUP, previa segnalazione scritta del fatto da parte del DEC, potrà applicare all'aggiudicatario una delle seguenti penali:

- 1) **Mancata esecuzione, anche parziale, del servizio o esecuzione del servizio in maniera non conforme** (come ad es. ritardi ingiustificati superiori a 30 minuti, forte disagio relazionale operatore – paziente, inosservanze dei dispositivi di sicurezza, ecc.): AREU ha la facoltà di applicare una penale da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni contestazione.
- 2) **Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali:** le penali sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto ai sensi dell'art. 126 D.Lgs. 36/2023. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
- 3) **Ritardo nella chiusura della "scheda viaggio"** tramite l'applicativo informatico che dovrà essere effettuata entro 5 min dal termine del trasporto tramite app mobile.
- 4) **Inosservanza requisiti del personale** (a titolo meramente esemplificativo si considera presenza a bordo dell'ambulanza, dell'auto o del furgone finestrato di personale non debitamente formato, ovvero assenza della figura di soccorritore): AREU ha la facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 500,00 per ogni irregolarità riscontrata.

- 5) **Inosservanza requisiti degli autoveicoli:** (ad es. utilizzo del mezzo non conforme alle indicazioni contenute nel certificato del Centro Dialisi, utilizzo di autovetture intestate a privati, utilizzo di veicoli equipaggiati con sistema di sirena e lampeggiante): AREU ha facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 500,00 per ogni irregolarità riscontrata.
- 6) **Trasporto di un numero di persone superiore** a quelle consentite per il mezzo utilizzato: AREU ha la facoltà di applicare una penale di € 800,00.
- 7) **Rifiuto della prestazione (nuovo paziente):** AREU, a fronte della scelta unilaterale del vettore di non trasportare o ritardare la presa in carico di un nuovo paziente, ha facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 600,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre i termini prescritti.
- 8) **Irregolarità contabile.** AREU, a fronte del riscontro di discordanze nella documentazione contabile, ha facoltà di applicare penali pari a € 500,00 cadauna per ogni fattura irregolare.

AREU si riserva la facoltà di applicare a carico del vettore aggiudicatario una penale di € 500,00 per ogni altra inadempienza. Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito da AREU.

L'applicazione di tre penalità di cui sopra autorizza AREU a risolvere per giusta causa il contratto.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunicherà con PEC all'aggiudicataria la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultima potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio di AREU e del DEC, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte dell'impresa aggiudicataria.

AREU potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Importo contrattuale aggiudicato, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

Art. 17. SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di appalto di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'aggiudicatario, pertanto, si impegnerà a garantire il servizio.

Art. 18. SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore e, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'AREU, nonché di terzi.

18.1 STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI

Vista la natura della fornitura, considerando che l'obbligo di cui al comma 3 bis non si applica ai servizi di natura intellettuale, si rileva che i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 0,00.

Art. 19. RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente il servizio e il rispetto dei principi e delle misure di sicurezza fissati dal D.Lgs. n. 196/2003.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

L'aggiudicataria, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda Sanitaria Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Azienda Sanitaria Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non menzionato.

Copia autentica ex articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, pena la decadenza dell'aggiudicazione, all'Azienda Sanitaria Committente in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Azienda Sanitaria Committente e preventivamente accettate dalla stessa.

Art. 20. ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniquale volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

Art. 21. RECESSO E RISOLUZIONE

AREU avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del successivo articolo;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con PEC da parte delle stazioni appaltanti nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione a causa dell'appaltatore, la stazione appaltante ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;

- addebitare al fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 22. DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, valido fino al termine del contratto fatto salvo quanto disposto dal citato articolo. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU. L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 117, comma 7, la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia Sanitaria interessata. La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà di AREU incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che AREU impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

Art. 23. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

Viale Monza n. 223 - 20126 Milano

Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960

Codice Univoco Ufficio: YEEDM3

Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario.

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

a. dati anagrafici e fiscali completi;

b. codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;

c. codice identificativo di gara (CIG) e codice unico di progetto (CUP), se presente.

Inoltre, si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- delibera di aggiudicazione;
- ordine di acquisto;
- chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sull'Hub regionale) secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili all'Ente, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte dell'Ente al fornitore.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico dell'Ente.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/16.

Art. 24. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 25. SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti della fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti di AREU.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettera c), dell'art. 105 del citato D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.

In tal caso è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso l'Amministrazione, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Fatte salve le ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, come di seguito riportate:

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità ad AREU, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad AREU. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili ad AREU qualora AREU non le rifiuti con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. AREU, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso in cui è stata notificata la cessione, AREU può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, stipulato.

Art. 26. Art. 17 CLAUSOLA "T&T" - TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella sua esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del D.lgs. 36/2023 e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010; sono inoltre tenuti a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui alle sopra citate norme.

Nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori ed i subcontraenti, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta del sub appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra, nonché il richiamo esplicito alla CLAUSOLA T&T da parte dell'aggiudicatario stesso.

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'aggiudicatario dovrà far pervenire ad AREU, prima dell'attivazione del servizio, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, e la SCHEDA T&T.

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma, a cura dell'aggiudicatario dovrà avvenire a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta, sul sito <https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it/tet/> della regione Lombardia.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere/all'avvio del servizio o delle consegne da parte del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 27. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura

dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo potrà essere riconosciuta alla scadenza di ogni annualità contrattuale e previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata e con opportuna documentazione a comprova.

La Stazione Appaltante, valutata la documentazione ricevuta e previo contraddittorio con la controparte, concluderà la procedura entro 30 giorni solari dal ricevimento della richiesta.

Art. 28. CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico dell'aggiudicatario, relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento della fornitura, AREU adotterà il sistema sanzionatorio indicato nel corrispondente articolo del presente Capitolato.

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata alla ditta a mezzo @mail PEC, mediante la quale verrà data comunicazione della penale applicata.

Qualora i disservizi dovessero perdurare, AREU avrà, altresì, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore, ai sensi del presente Capitolato.

Art. 29. SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione del contratto, ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.

Art. 30. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 31. TERMINI E COMMUNICAZIONI

Tutti i termini e le comunicazioni (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato e nel contratto da stipularsi, operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1219, co. 2, punto 3), del Codice Civile.

Art. 32. NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e negli annessi atti di gara, si fa espresso rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti di forniture, nonché al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.

Art. 33. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CODICE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito della fornitura in oggetto, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU) è soggetto Titolare del trattamento dei dati personali raccolti (cfr. artt. 4 e 28 del D.Lgs. 196/2003).

In tale contesto, l'Impresa aggiudicataria assumerà la qualifica di Responsabile Esterno del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 196/2003, dovrà essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità e sarà tenuta al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, come previsto dal citato Decreto Legislativo nonché dal Regolamento UE 2016/679 (del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali*)), che entrerà in vigore il 25.05.2018.

I trattamenti dati da parte del Responsabile saranno disciplinati da apposito atto che vincolerà il Responsabile a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla predetta normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

L'atto conterrà indicazioni in ordine alla materia disciplinata, tipologia di dati raccolti e categoria di interessati, natura e finalità del trattamento, durata del trattamento e gli obblighi e diritti del titolare del trattamento ed eventuali clausole per la nomina di subresponsabili del trattamento (art. 28 comma 4 del Regolamento Europeo 2016/679).

Saranno, altresì fornite indicazioni in ordine alla garanzia di riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza per evitare il rischio di distruzione, danneggiamento o perdita, anche accidentale dei dati, nonché a pericoli di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta dei dati trattati e disciplina dei profili di responsabilità per danni cagionati a terzi.

Il Responsabile del trattamento, inoltre, sarà tenuto ad evadere le istanze del Titolare del trattamento sia esibendo, consegnando o producendo, a richiesta, i dati personali utilizzati per conto della committente, sia collaborando con lo stesso nel caso di richieste del Garante della Privacy o degli interessati nell'esercizio dei loro diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 (e art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 in vigore dal 25.05.2018).

Sarà consentito al Titolare del trattamento ispezionare il responsabile del Trattamento mediante accessi ai locali e ai dispositivi utilizzati per conto del committente.

Art. 34. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del Contratto, si impegna al pieno rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento adottato da AREU dalle diverse Strutture delegate per ciascuna Regione, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del Contratto, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione dello stesso.

In caso di violazione delle norme contenute nella predetta documentazione, l'Agenzia avrà diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

Art. 35. PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Ai sensi del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. n. X/1299 del 30.01.2014, l'Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e l'Aggiudicatario si obbligano - formalmente e in modo reciproco - ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l'impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il suddetto Patto di Integrità è stato pubblicato nella serie Ordinaria n. 6 del 03.02.2014 del BURL e sul sito della Regione Lombardia sotto la voce Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 2 del Patto d'integrità citato e di assumerli - altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all'aggiudicazione, con l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari.

L'Amministrazione aggiudicatrice assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 3 del menzionato Patto d'integrità.

La violazione, da parte del Concorrente e dell'Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal suindicato art. 2 del Codice etico comporta le sottoesposte conseguenze, di cui all'art. 4 del medesimo Codice:

- a) esclusione dalla procedura di affidamento e incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
- b) revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
- c) l'Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui all'All. A1 L.R. n. 30/2006 l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 2 La Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 L.R. n. 30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lettera F D.Lgs. n. 163/06.

Milano, 1/12/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alberto Zoli

Documento informatico firmato digitalmente ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.